



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LINFOVITA - ODV "

COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE - SEDE.- DURATA

Articolo 1

E' costituita, l'Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato denominata "Linfovita - ODV ", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'associazione, ricorrendone le condizioni, intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) art. 22 previa verifica dei requisiti richiesti.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2

Linfovita nasce a Reggio Calabria, nel luglio 2013 dallo spirito solidale e dalla mission di generoso sostegno e cura dei pazienti della Dott.ssa Caterina Stelitano e successivamente, nel gennaio 2015 assume una connotazione nazionale e accoglie tra i soci, oltre ai medici, anche un gran numero di pazienti e loro familiari che vogliono condividere con impegno reciproco i principi solidaristici dell'associazione.

L'Associazione ha sede legale in Reggio Calabria, Via Saverio Vollaro n. 5, la sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea .

L'associazione porrà in essere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite o chiuse sedi secondarie e operative, nonché sezioni anche in altre città d'Italia.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate nel presente statuto.

ATTIVITA'

Articolo 4

L'Associazione "Linfovita - ODV" non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, di ispirazione cristiana, e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Essa persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale a carattere di volontariato.

L'Associazione pertanto non ha fini di lucro e non può distribuire utili.

Linfovita - ODV è costituita con l'intento fondamentale della lotta contro i linfomi e più in generale contro tutte le patologie linfoproliferative.

L'ODV esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 della L. 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104, e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1) La promozione della tutela, dell'assistenza e della cura dei malati affetti da Linfomi, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita.

2) La costituzione di gruppi di pazienti, familiari, sostenitori e medici che operano nel settore dei Linfomi, con l'obiettivo primario della diffusione delle informazioni su queste malattie al fine di accrescere la consapevolezza dei pazienti e aiutarli nel percorso di cura. Tali gruppi costituiranno un riferimento efficace per i pazienti per meglio comprendere la diagnosi, la terapia e le complicità. L'Associazione, attraverso questi Gruppi, intende identificare e proporre percorsi formativi ad hoc per pazienti, ex pazienti, e loro rappresentanti al fine di fornire strumenti adeguati e necessari per comprendere le dinamiche che regolano il complesso sistema di cura dei Linfomi, così da renderli partecipi in modo attivo alle scelte che li riguardano.

3) La collaborazione con Enti pubblici e privati e/o con altre Associazioni in attività di sostegno a favore di persone affette da Linfomi.

4) La raccolta di fondi e contributi, pubblici e privati, mediante l'organizzazione di appositi eventi di beneficenza, sia di carattere scientifico, sia didattico/informativo, che di carattere ludico-ricreativo, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5) L'istituzione di Borse di Studio per il finanziamento di ricerche e studi realizzati da medici, ricercatori nella ricerca specialistica contro i linfomi, mediante contratti di collaborazione professionale e/o di lavoro subordinato in favore di Enti pubblici o privati, Universitari e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per lo svolgimento di prestazioni medico/assistenziali/amministrative rivolte ai pazienti con Linfoma.

6) La collaborazione alla formazione del personale sanitario impegnato in progetti e/o attività correlate con l'oggetto dell'Associazione.

7) L'organizzazione di iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche. Linfovita, si propone di favorire ogni più adeguata attività volta a rendere univoca l'informazione su tali problematiche su tutto il territorio nazionale. Intende all'uopo produrre e distribuire direttamente e/o indirettamente materiali editoriali a carattere informativo, in formato cartaceo e/o su supporto informatico. Tali prodotti saranno redatti da specialisti esperti nel campo dei Linfomi in collaborazione con Linfovita e successivamente validati attraverso un percorso di revisione alla pari con gruppi di pazienti. L'associazione intende, inoltre, favorire processi partecipativi dei pazienti/ex pazienti, e loro rappresentanti, coinvolgendoli nel disegno di studi clinici e percorsi a valenza sociale.

8) Organizzare conferenze, convegni e manifestazioni medico-specialistiche al fine di promuovere la collaborazione tra ricercatori e i gruppi di ricerca esistenti nazionali ed internazionali.

9) Promuovere ed incoraggiare iniziative intese ad incentivare gli incontri tra medici e pazienti/familiari, anche attraverso lo svolgimento di meeting a scopo educativo, divulgativo e formativo.

10) Realizzare un Servizio Sociale Specializzato, sensibile ai bisogni dei pazienti, mediante cui promuovere l'eccellenza assistenziale per assicurare una migliore qualità della vita. Infatti l'Associazione si propone di promuovere progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita attraverso un Servizio Sociale Specializzato e gratuito che tenga conto del fatto che la malattia proietta il paziente in un'altra dimensione di vita causata dall'impatto psichico e dalle cure che spesso causano limitazioni e mutano l'immagine di sé. Un servizio di vicinanza

mediante la collaborazione di figure professionali presenti anche nel percorso di cura per offrire quindi sostegno a favore del paziente e suoi familiari valutandone i bisogni per sostenerli nelle varie situazioni. Linfovita vuole offrire aiuto concreto in situazioni di disagio sociale, lavorativo, emotivo per risolvere problemi organizzativi (es. trasporto, accompagnamento), informazioni per il diritto del malato, guida nel percorso nutrizionale, riabilitazione fisica, ottimizzazione dell'aspetto estetico, sostegno psicologico e reinserimento sociale.

Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni volontarie fornite dai propri aderenti.

Linfovita infatti, è una associazione costituita da medici e pazienti che, insieme ai familiari, operano alla pari trovando la giusta sinergia ed equilibrio e consentono l'instaurarsi di una vera relazione di fiducia con il proprio medico basata sulla lealtà, sull'ascolto e sull'impegno reciproco in uno scambio continuo che costituisce una fonte sicura per la comprensione della malattia facilitando il lavoro medico ed aiutando la ricerca. Inoltre i pazienti, mettendo a disposizione la propria esperienza rappresentano un valido sostegno per i più fragili. Ai pazienti viene offerta l'opportunità di essere coinvolti attivamente *durante* e *dopo* la malattia, ponendo grande attenzione al loro benessere fisico, psichico e sociale; in questa maniera i pazienti diventano essi stessi i veri protagonisti dei progetti dell'associazione.

L'ODV potrà inoltre, esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale previa determinazione ed approvazione dell'Assemblea, tenendo conto dell'insieme delle risorse volontarie e gratuite.

SOCI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, in ogni caso non inferiore al numero stabilito dal CTS, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci, in caso di rigetto il Direttivo ne darà motivazione. L'aspirante socio può, entro 60 giorni chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo.

Il volontario può richiedere di svolgere la propria attività anche non essendo socio.

La domanda di svolgere attività di volontariato sarà presentata al CD che ne darà riscontro all'interessato. In caso di rigetto motivato, l'interessato entro 60 giorni potrà presentare richiesta di chiarimento e ottenere le opportune motivazioni dall'Assemblea.

I soci ed i volontari che prestano attività di volontariato in maniera non occasionale, sono iscritti nel libro dei volontari e sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo massimo di 10,00€ giornalieri o 150,00€ mensili stabilito nel regolamento approvato dall'Assemblea, che delibererà sulle tipologie ed i limiti di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 comma 4 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Articolo 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che condividono le stesse finalità e che partecipano alle attività dell'ODV con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione.

La qualifica di Socio è permanente, con l'obbligo del versamento della quota annuale di Associazione, salvo dimissioni che dovranno essere notificate entro il 31 dicembre di ogni anno. Comunque, il socio potrà presentare le proprie dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, anche tramite telefax e/o altro strumento che consenta di attestarne la ricezione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale da effettuarsi, per i nuovi soci, all'atto della delibera di accettazione della domanda di adesione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al predetto versamento di quota annuale. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto quelli ordinari.

Il versamento, a prescindere della misura pari o superiore alla quota sociale, non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

La quota di partecipazione non è dunque né trasmissibile a terzi né cedibile.

Articolo 7

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Direttivi.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Il Socio è tenuto a:

- a. Corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- b. Rispettare lo statuto, le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
- c. Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Il Socio ha diritto a:

- a. Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.
- b. Essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.
- c. Frequentare la sede dell'Associazione.
- d. Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
- e. Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività.
- f. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
- g. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui il Socio perda i requisiti di ammissione, ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere la moralità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto, nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

La qualifica di Socio non è cedibile a nessun titolo.

La morosità verrà accertata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa per almeno un anno.

Il Socio è tenuto a comunicare, già in fase di domanda di adesione, i propri dati anagrafici ed i propri recapiti, inclusi di un indirizzo email, avendo l'onere di comunicare ogni variazione tempestivamente. Ogni comunicazione potrà essere effettuata dall'Associazione presso gli ultimi recapiti risultanti dal Libro dei Soci, non assumendo efficacia verso l'Associazione stessa eventuali variazioni non comunicate preventivamente. I dati saranno conservati e tutelati a norma di Legge.

Il Socio a qualsiasi titolo receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né di alcun altro contributo egli abbia versato.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi da attività di ricerca
- proventi da attività di raccolta fondi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Organi della Associazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea dei Soci;

L'attività svolta dai Soci quali Organi della Associazione sarà a titolo gratuito e non darà diritto a compenso alcuno.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

Si applicano gli artt 24 e 25 del CTS.

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, oltre che quando se ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, del revisore legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione stessa.

Articolo 11

Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dell'Assemblea dei Soci

La convocazione del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dell'Assemblea dei Soci viene effettuata in forma scritta tramite PEC, email, fax o, comunque, con qualunque altra modalità assicuri l'effettivo ricevimento della convocazione, dal Presidente dell'Associazione o, limitatamente al Comitato Scientifico, dal Presidente di quest'ultimo, con un preavviso di almeno 8 giorni riducibili a 3 per particolari motivi di urgenza. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in un comune d'Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere accompagnata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La riunione è comunque valida, anche se non convocata con l'osservanza delle modalità prescritte, qualora intervengano, direttamente o per delega, tutti i Soggetti aventi titolo a parteciparvi.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione il giorno successivo, rispetto a quello fissato per la prima convocazione.

Compete al Segretario della Associazione constatare la regolarità delle riunioni ed il diritto dei Soggetti intervenuti a parteciparvi. Compete, altresì, al Segretario la redazione del verbale, che sottoscrive unitariamente al Presidente dell'Organo. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, l'Organo provvede a nominare un Segretario di riunione.

Le riunioni possono essere svolte anche in video-conferenza o in tele-conferenza o con altri mezzi informatici, purché sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile la predetta forma di collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in caso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il richiamato collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea quale

prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni la registrazione della video/tele conferenza.

Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea da assumersi con la maggioranza dei soci.

Tali forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i soci di ricevere l'avviso di convocazione, il rispetto delle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Si considera in ritardo il versamento non effettuato nel precedente anno, rimanendo valida la possibilità per il socio moroso di regolarizzare la propria posizione alla prima assemblea utile entro l'anno solare in corso.

Hanno diritto di voto gli iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci, in regola con il versamento annuale della quota sociale.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci, ciascun associato ha diritto a un voto e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta; ogni Socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria, in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'approvazione dell'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera la esclusione dei Soci dall'Associazione;
- f) delibera su ogni altro argomento di competenza.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un decimo 1/10 dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria, convocata con le medesime modalità di quella ordinaria, viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne viene fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci.

Essa delibera sulle:

- a) modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) scioglimento anticipato;
- c) liquidazione dell'Associazione e su ogni argomento di competenza.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, mentre l'assemblea straordinaria è validamente costituita, quando siano rappresentati, in proprio o per delega, almeno i due terzi dei Soci e delibera con maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e viene indicata nella medesima convocazione della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

I Soci hanno diritto di voto a condizione di essere in regola con il versamento delle quote associative (ritardo del versamento non superiore a un anno).

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

SEGRETARIO

Articolo 14

Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un massimo di cinque nomine.

Il Segretario opera in conformità al bilancio preventivo ed agli indirizzi impartiti dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Comitato Scientifico.

In particolare, il Segretario:

- relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività associative;
- cura la realizzazione delle iniziative della Associazione;
- cura la gestione degli acquisti di materiale di consumo ordinario, e la manutenzione di strumenti, apparecchiature e supporti in possesso della Associazione;
- cura, insieme con il Presidente, le relazioni esterne della Associazione, ne promuove i progetti, l'immagine e la raccolta dei fondi da terzi;
- si occupa della redazione e della firma dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
- gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita della Associazione e gli altri Libri e Registri obbligatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

La Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da un minimo di cinque ad un massimo di nove, fra i quali il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri nominati dall'Assemblea. Questi sono rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) mandati e durano in carica tre anni.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è composta da Soggetti non medici.

Il Presidente della Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione della Associazione e adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi della Associazione stessa, secondo il programma annuale di attività redatto dall'Assemblea con il supporto del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- sceglie e delibera l'istituzione o soppressione di sedi secondarie e operative, nonché sezioni anche in altre città d'Italia, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- realizza le iniziative della Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- cura la gestione operativa ed amministrativa della Associazione;
- predispone annualmente il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, delle disposizioni testamentarie e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;

- assegna finanziamenti, contributi e borse di studio, sentito il parere dell'Assemblea con il supporto del Comitato Scientifico;
- effettua tutti gli altri atti necessari alla corretta ed efficace amministrazione della Associazione;
- predispone l'eventuale Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera l'ammissione, l'esclusione e le eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali:
 - Libro dei Soci
 - Registro dei volontari, che svolgono attività in modo non occasionale
 - Libro dei Verbali delle Assemblee
 - Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo
 - Libro dei Verbali del Comitato Scientifico

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un numero massimo di cinque mandati.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza

dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri, ordinari e straordinari, ad essa relativi; per tali finalità potrà aprire rapporti di conto corrente postale e/o bancario, stipulare atti e contratti ed attivare ogni strumento informatico e/o negoziale per l'attuazione delle finalità della Associazione in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente promuove i contatti e le relazioni, anche di carattere internazionale, volte ad affermare e a qualificare la Associazione nel raggiungimento degli scopi sociali.

Il Presidente sorveglia il buon andamento della Associazione, cura l'osservanza dello Statuto, del Regolamento e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un numero massimo di cinque mandati. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente del Comitato Scientifico può essere designato solo su proposta del Consiglio Direttivo da presentarsi in adunanza congiunta del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. Per l'elezione del Presidente del Comitato Scientifico è necessaria la maggioranza assoluta di entrambi gli Organi. Il Presidente del Comitato Scientifico dovrà essere un Soggetto di particolare rilievo scientifico e/o istituzionale, in possesso di particolari requisiti morali.

Il Presidente del Comitato Scientifico non ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, chiedendo l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto.

IL TESORIERE

Articolo 21

Il Tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un numero massimo di cinque mandati.

Il Tesoriere occupa della gestione economica della Associazione e ha gli strumenti necessari per garantirne il corretto e regolare funzionamento.

In particolare, il Tesoriere:

- garantisce la coerenza tra il bilancio preventivo approvato e l'esercizio della spesa dell'Associazione;
- effettua i pagamenti approvati dal Consiglio Direttivo, anche mediante il bilancio preventivo;
- gestisce la tenuta delle scritture contabili (ai sensi dell'art. 13 CTS);
- predispone e cura la documentazione per le dichiarazioni fiscali previste, anche in collaborazione con terzi incaricati;
- predispone il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo da presentare al CD e poi all'Assemblea.

COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 22

Il Comitato Scientifico, al cui interno è eletto un Presidente, è composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di nove nominati dal Consiglio Direttivo, inclusi il Presidente del Comitato. Il Comitato Scientifico è composto a maggioranza da medici ematologi, oncologi o disciplina affine.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre sei anni e sono rieleggibili per un numero massimo di cinque mandati. Il Presidente della Associazione è membro di diritto del Comitato Scientifico.

Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa il Segretario, che cura la redazione del verbale.

Il Comitato Scientifico ha il compito di proporre le iniziative e le attività a carattere medico-scientifico che la Associazione intraprende nel perseguimento delle attività di interesse generale.

Il Comitato Scientifico approva il programma delle attività dell'Associazione e lo presenta al Consiglio Direttivo affinché quest'ultimo disponga gli opportuni stanziamenti di bilancio.

Il programma di attività è approvato annualmente dall'Assemblea ed è aggiornato ogniqualvolta venga ritenuto opportuno.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente della Associazione o del Comitato lo ritengano opportuno.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23

Sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da almeno un revisore legale iscritto al relativo registro.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 24

Sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

SEZIONI TERRITORIALI

Articolo 25

L'Associazione Linfovita si può articolare in Sezioni costituite su base territoriale, la Sezione avrà la denominazione di Associazione Linfovita con il nome del territorio di riferimento, avere la disponibilità di una propria sede con le caratteristiche definite dal Regolamento e utilizzerà identico logo.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione e delle sezioni territoriali.

Detto regolamento, che conterrà le norme relative al funzionamento e all'organizzazione interna dell'Associazione e di tutte le Sezioni Territoriali, dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Le Sezioni Territoriali di Linfovita - ODV consentono all'ODV di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. Esse, quale base associativa e nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità della Linfovita - ODV nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza della ODV in coerenza con le disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento. Le Sezioni Territoriali sono costituite in un ambito territoriale

definito ed omogeneo, (Comune, Area Metropolitana, Provincia o Regione).

Le Sezioni Territoriali sono denominate con l'indicazione del territorio in cui sono costituite, e la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" (Linfovita ODV – Sede di).

Le Sezioni Territoriali sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Le Sezioni Territoriali sono iscritte nella sezione organizzazioni di volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, applicandosi ad esse, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

Le Sezioni Territoriali operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa. Le Sezioni Territoriali possono disporre l'approvvigionamento di beni e servizi utili al loro funzionamento ed approvano il fabbisogno di personale dipendente o collaboratore necessario al loro funzionamento in sede locale.

Le Sezioni Territoriali rendono conto del proprio operato ai Soci ed alla Linfovita ODV con la predisposizione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari entro il 30 aprile di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con separata indicazione delle variazioni nel patrimonio (art. 13 CTS). Le Sezioni Territoriali provvederanno al versamento di una quota associativa annuale alla Linfovita ODV nella misura del 5% del totale di tutte le entrate annuali entro il termine di approvazione del bilancio.

L'istituzione delle Sezioni Territoriali è disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più soci, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo di 20 (venti) soci, la sede sociale e la presenza di adeguate risorse economiche, sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività.

Il Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Linfovita, disciplina le fasi del relativo procedimento. Con la medesima procedura, verificata la perdita dei requisiti previsti, è disposto lo scioglimento della Sezione, il trasferimento dei Soci, l'accorpamento del suo territorio ad una o più Sezione limitrofa, nonché la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo Linfovita propone il commissariamento della Sezione Territoriale in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento della Sezione Territoriale e, comunque, nel caso in cui il bilancio annuale della Sezione Territoriale evidenzia un risultato negativo. Ove necessario, al relativo ripiano provvede ~~in ambito nazionale~~ la Linfovita ODV, previa delibera dell'Assemblea. Qualora ne ricorrano i presupposti, il Comitato Direttivo della Sede Primaria può proporre lo scioglimento della Sezione Territoriale ai sensi del comma precedente, fatta salva l'eventuale azione di responsabilità.

Le Sezioni Territoriali sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento e adotteranno uno Statuto Tipo approvato dal Consiglio Direttivo della Linfovita - ODV.

Nello statuto tipo devono comunque essere previsti:

- struttura democratica ed organi quali previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del CTS;
- assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite dai soci;
- disciplina soci: criteri di ammissione, di esclusione, nonché obblighi e diritti dei soci;
- obbligo delle Sezioni Territoriali a supportare l'associazione nell'espletamento dei compiti di interesse pubblico, previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- ipotesi di eventuale commissariamento da parte del Presidente della Linfovita ODV delle Sezioni Territoriali in caso di gravi irregolarità in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale o di gestione sanitaria; mancato rimborso, nei termini previsti, all'ODV della quota associativa annuale prevista o delle eventuali somme anticipate alle suddette Sezioni Territoriali a qualsiasi titolo, inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico, azioni o atti o comportamenti in contrasto con i principi di Linfovita - ODV;
- ipotesi di eventuale scioglimento delle Sezioni Territoriali in caso di impossibilità di

risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro;

- obbligo di formazione e di approvazione del budget, del bilancio di previsione, di esercizio da inviare attraverso le Sezioni territorialmente competenti, al Consiglio Direttivo della Linfovita ODV;

- possibilità di sottoscrizione di protocolli d'intesa tra le Sezioni Territoriali ed il Comitato Direttivo della Sede Primaria, finalizzati all'assolvimento di attività istituzionali della Linfovita - ODV o di specifici progetti e definizione dell'eventuale piano economico;

- obbligo di stipulare protocolli d'intesa tipo tra le Sezioni Territoriali ed il Consiglio Direttivo e/o finalizzati a definire le attività di interesse pubblico, ivi incluse le attività di missione sul territorio e quelle concernenti l'informazione per i pazienti e la formazione per i volontari;

- possibilità di stipula di convenzioni da parte delle Sezioni Territoriali per l'attuazione della mission, con pubbliche amministrazioni, regioni, province, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale territorialmente competenti, nonché la partecipazione a gare pubbliche e sottoscrizione dei relativi contratti;

- possibilità per il Consiglio Direttivo della Sede Primaria di svolgere funzione di centrale di acquisti per tutte le Sezioni Territoriali, su loro espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie;

- obbligo delle Sezioni Territoriali di nominare un Organo di Controllo al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Le eventuali successive proposte di modifica o revisione dello Statuto tipo delle Sezioni Territoriali sono approvate con delibera del Consiglio Direttivo della Sede Primaria e delibera delle Assemblee Territoriali di competenza.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e nei modi previsti dall'art. 13 del CTS.

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è composto da:

- a) quote sociali e da eventuali contributi dei Soci;
- b) contributi da parte di Enti pubblici o corrispettivi da convenzioni e/o contratti;
- c) erogazioni, donazioni, disposizioni testamentarie, lasciti ed altre elargizioni da persone fisiche e/o giuridiche;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- e) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio Direttivo;
- f) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- g) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- h) proventi delle attività, accessorie, strumentali e connesse;

Per le attività di interesse generale prestate, l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Associazione, saranno vincolanti per l'Associazione solo previa ratifica dal Consiglio Direttivo.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 27 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28 Personale retribuito

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 29 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato e sono iscritti nel Registro dei Volontari, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 Responsabilità della Associazione

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione, ricorrendone le condizioni, intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) art. 22 previa verifica dei requisiti richiesti.

ART. 31
Assicurazione dell'Associazione

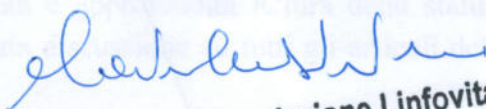
L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

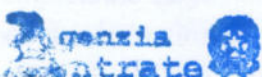
SCIoglimento
Articolo 32

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore (art. 9 c. 1 CTS).

Articolo 33

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle norme del Codice Civile.


Associazione Linfovita
Via Saverio Vollaro 5
Info 89123 Reggio Calabria
C.F. 02001880904


Agenzia Entrate
Agenzia Provinciale di Reggio Calabria

Registrato il 20/12/2016 al n. 2918 Serie U
Corrisposti € 1.000,00

Ufficio Territoriale di Reggio Calabria


IL FUNZIONARIO
- *Francesco*

